

**Ordinanza
sulle commissioni extraparlamentari,
nonché gli organi di direzione e i rappresentanti
della Confederazione
(Ordinanza sulle commissioni)**

del 3 giugno 1996 (Stato 1° gennaio 2009)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 57 capoverso 2 della legge federale del 21 marzo 1997¹
sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA),²

ordina:

Art. 1 a 16³

Art. 17 Indennità giornaliera e altre indennità

¹ I membri delle commissioni hanno diritto a indennità giornaliera e ad altre indennità. Ai presidenti può essere versata un'indennità annua.

² Il Dipartimento federale delle finanze determina le modalità delle indennità giornaliera; il loro ammontare massimo non può superare 1000 franchi. È fatta salva la competenza della Cancelleria federale e dei dipartimenti, d'intesa con il Dipartimento federale delle finanze, di emanare disciplinamenti speciali. ...⁴

³ Gli agenti della Confederazione non hanno, di massima, diritto alle indennità giornaliera. Ricevono le indennità fissate dalle prescrizioni sui rapporti di servizio.

⁴ Il Dipartimento federale delle finanze disciplina i dettagli.

Art. 18 a 23⁵

Art. 24 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 1996.

RU **1996** 1651

¹ RS **172.010**

² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 apr. 2000, in vigore dal 1° giu. 2000 (RU **2000** 1157).

³ Abrogati dal n. II dell'O del 26 nov. 2008, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 5949).

⁴ Per. abrogato dal n. I dell'O del 12 apr. 2000 (RU **2000** 1157).

⁵ Abrogati dal n. II dell'O del 26 nov. 2008, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 5949).

